



REGOLAMENTO ORGANICO

Premessa

I Regolamenti sono emanati per disciplinare lo svolgimento delle attività di tipo associativo, formativo, sportivo, gestionale e amministrativo, promosse dall'Associazione FeSTA.

L'applicazione delle norme stabilite è guidata dallo spirito associativo di chi riconosce nello sport un luogo privilegiato di formazione e di crescita.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, per la sua interpretazione o per la variazione degli articoli che lo compongono, tutti i poteri, nessuno escluso, sono demandati al Consiglio Direttivo Decanale.

Titolo I **LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE** **ORATORIANE**

Art. 1 – Costituzione

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti all'Associazione FeSTA, costituite liberamente ai sensi delle vigenti leggi, debbono essere in possesso di un proprio Statuto.

Art. 2 – Denominazione dei “Soci”

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane, “Soci” dell'Associazione FeSTA, possono utilizzare, accanto alla propria denominazione sociale, la sigla “FeSTA”, solo se in regola con il versamento delle quote annuali di adesione.

Titolo II **ADESIONE, RINNOVO, TESSERAMENTO**

Art. 3 – Organi competenti

L'organo competente a ricevere e a vidimare le richieste di adesione, di rinnovo e di tesseramento è il Consiglio Direttivo Decanale. La vidimazione consiste nell'apposizione, a mezzo di apposito timbro-datario, della data in cui è stato effettuato il versamento per l'adesione o è stata presentata la richiesta di tesseramento.

Condizioni preclusive all'accettazione delle richieste di adesione, di rinnovo e di tesseramento da parte del Consiglio Direttivo Decanale sono, rispettivamente, l'affiliazione, il rinnovo e il tesseramento delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane richiedenti all'Ente di Promozione Sportiva “Polisportive Giovanili Salesiane - PGS”, nei modi e nei termini da quest'ultimo previsti.

A tale scopo, il Comitato Provinciale di Milano dell'Ente PGS potrà decentrare le proprie strutture di segreteria presso la sede dell'Associazione FeSTA.

Art. 4 – Adesione

La richiesta di adesione all'Associazione FeSTA da parte di una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana va inoltrata corredata da copia dell'atto di costituzione, dello Statuto associativo della richiedente, ed accompagnata dalla relativa quota di adesione. Ogni variazione statutaria va comunicata tempestivamente al Consiglio Direttivo Decanale dell'Associazione FeSTA.

Per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto, con la richiesta di adesione ogni



Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana dovrà produrre idonea documentazione attestante la propria affiliazione all'Ente PGS per la stagione sportiva corrente.

Le iscrizioni alle competizioni sono subordinate all'accettazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio Direttivo Decanale.

L'accettazione della richiesta di adesione conferisce all'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana richiedente, a pieno titolo, la qualifica di "Socio" ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione FeSTA e, pertanto, la possibilità di prendere parte all'attività promossa dagli organi dell'Associazione FeSTA.

Art. 5 – Rinnovo

Il rinnovo dell'adesione all'Associazione FeSTA si ottiene con la richiesta di "rinnovo" inoltrata ogni anno al Consiglio Direttivo Decanale entro il termine improrogabile del 31 dicembre, utilizzando l'apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana, ed accompagnato dalla relativa quota di rinnovo.

Per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto, con la richiesta di "rinnovo" ogni Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana dovrà produrre idonea documentazione attestante la propria affiliazione all'Ente PGS per la stagione sportiva corrente.

L'accettazione della richiesta di rinnovo conferisce all'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana richiedente la qualifica, a pieno titolo, di Socio dell'Associazione FeSTA ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione FeSTA.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

Come previsto dall'art. 11 dello Statuto, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana può perdere la qualifica di "Socio":

- per recesso, in seguito alle dimissioni deliberate dai propri organi statuari e inviate al Consiglio Direttivo Decanale;
- per decadenza, in seguito alla cessazione delle attività proprie dell'Associazione e/o per il mancato versamento della quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo Decanale e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo Decanale;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Decanale, qualora venga constatato:
 - a) comportamento contrastante con finalità e principi dell'Associazione FeSTA, inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statuari;
 - b) intervenute modifiche dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana, incompatibili con lo Statuto dell'Associazione FeSTA;
- per radiazione comminata dagli organi disciplinari;
- per le medesime cause di cui ai precedenti punti, ma riferite all'Ente PGS, deliberate dai rispettivi Organi associativi o disciplinari.

Il recesso, la decadenza, l'esclusione, la radiazione comportano, con effetto immediato, la perdita della qualifica di "Socio" e, per l'effetto, nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione FeSTA, tutti i tesserati per tale Associazione sono liberi da vincolo.

Art. 7 – Tesseramento

Il tesseramento è l'atto che lega all'Associazione FeSTA, in un rapporto giuridico associativo, chi nell'ambito di quest'ultima:

- pratica un'attività sportiva ricreativa;
- oppure esplica mansioni tecniche, organizzative e/o dirigenziali per una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana aderente.

Chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alle attività dell'Associazione FeSTA deve essere tesserato a quest'ultima in una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana aderente.

Art. 8 – La tessera

Per la partecipazione alle proprie attività, l'Associazione FeSTA prevede i seguenti tipi di tessera:

- a) atleta;
 - b) non atleta;
 - c) arbitro;
- a) la tessera atleta viene rilasciata agli atleti ed alle atlete, sia minorenni che maggiorenni, che partecipano all'attività sportiva ricreativa organizzata dall'Associazione FeSTA e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane con il supporto dell'Associazione FeSTA;
- b) la tessera non atleta viene rilasciata:
- 1. a quanti, nell'ambito dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza, svolgano ruoli direttivi (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consigliere) o tecnici (allenatore, massaggiatore, accompagnatore ufficiale);
 - 2. ai soci delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane che, pur non avendo compiti di rappresentanza, ma accettandone i principi, vivono la vita sociale dell'Associazione medesima;
- c) la tessera arbitro viene rilasciata agli appartenenti al Settore arbitrale.

Art. 9 – Il doppio tesseramento

Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 19 dello Statuto dell'Associazione FeSTA:

- a) è consentito sottoscrivere più tessere atleta in discipline sportive differenti per la medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana;
- b) è consentito sottoscrivere una tessera atleta e una tessera non atleta per la medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana;
- c) è consentito sottoscrivere più tessere atleta per più di una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana solo se l'ASDO di primo tesseramento non presenta squadre nella categoria accessibile al tesserato in questione;
- d) è consentito sottoscrivere una tessera atleta qualora il richiedente sia tesserato federalmente, anche temporaneamente e/o in prestito, per una diversa Associazione Sportiva, aderente o non all'Associazione FeSTA;
- e) è consentito sottoscrivere una tessera arbitro e una tessera atleta purché ciò avvenga in differenti discipline sportive;
- f) è consentito sottoscrivere una tessera arbitro e una tessera non atleta, purché non vengano svolti compiti di rappresentanza nella medesima disciplina sportiva.

Art. 10 – Scadenza del vincolo

Tutte le tessere, di qualsiasi tipo, sono comprensive di assicurazione e scadono il 31 agosto immediatamente successivo alla data di vidimazione.

Art. 11 – Modalità per il tesseramento

La richiesta di tesseramento deve essere compilata a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana con tutti i dati in essa richiesti, della cui veridicità risponde il Presidente della medesima, e presentata al Consiglio Direttivo Decanale per la vidimazione.

Per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto, per ogni richiesta di tesseramento le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane dovranno produrre:

- a) nel caso di tessera atleta o arbitro, idonea documentazione che certifica per il proprio associato la condizione di "tesserato ricreativo" dell'Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana;
- b) nel caso di tessera non atleta:
 - 1. a quanti svolgono compiti di rappresentanza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza, idonea documentazione che certifica per il proprio associato la condizione di "tesserato dirigente" dell'Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana.
 - 2. a quanti non svolgono compiti di rappresentanza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza, idonea documentazione che certifica per il

proprio associato la condizione di “tesserato ricreativo” dell’Ente PGS nella medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana.
La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello della vidimazione.

Titolo III

TUTELA SANITARIA

Art. 12 – Tutela sanitaria

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 l’attività sportiva ricreativa organizzata dall’Associazione FeSTA è qualificata non agonistica e, pertanto, richiede che ciascun praticante sia in possesso di certificazione medica di buona salute.

Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:

- i tesserati non atleta;
- gli arbitri delle discipline sportive che non comportano, per il direttore di gara, impegni fisici;
- gli osservatori ed i commissari di campo.

Titolo IV

L’ANNO SOCIALE

Art. 13 – Anno sociale

Ai fini dell’attività e del tesseramento, l’anno sociale dell’Associazione FeSTA ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell’anno civile successivo.

Titolo V

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo Decanale

Oltre a quanto stabilito dall’art. 15 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Decanale:

- a) nomina per ogni Sezione sportiva, su proposta del rispettivo Direttore Tecnico, un Giudice Sportivo e un Responsabile del Settore Arbitrale;
- b) stabilisce, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse dall’Associazione FeSTA in favore dei Soci;
- c) mantiene costanti rapporti con gli Organismi provinciali dell’Ente PGS, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali, designando ove necessario i propri rappresentanti presso tali organismi;
- d) ratifica le decisioni prese, in via d’urgenza, dal Presidente Decanale;
- e) emana il calendario delle attività associative in armonia con il calendario pastorale del Decanato di Carate Brianza.

Titolo VI

GLI ORGANI TECNICI

Art. 15 – La Commissione Unica di Appello

La Commissione Unica di Appello è nominata dal Consiglio Direttivo Decanale ed è composta da un Presidente e da un membro per ogni Sezione sportiva.

Dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere confermati.
Esercita le funzioni e i compiti di cui al regolamento di Disciplina e di Giustizia.
Specificamente, giudica in ultima istanza sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse dai Giudici Sportivi di Sezione.
Le sue deliberazioni sono valide se prese alla presenza del Presidente e di almeno un componente.
Il Presidente della Commissione Unica di Appello ha il diritto di partecipare, con sola facoltà di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo Decanale.

Art. 16 – I Giudici Sportivi di Sezione

Per ogni Sezione sportiva, su proposta del rispettivo Direttore Tecnico, è nominato dal Consiglio Direttivo Decanale un Giudice Sportivo. Egli esercita funzioni e compiti di cui al Regolamento di Disciplina e di Giustizia.

I Giudici Sportivi di Sezione durano in carica per quattro anni, salvo i casi di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico.

Essi, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, hanno competenza generale per i fatti commessi dai soci e dai loro tesserati e, a tal fine:

- a) adottano provvedimenti di natura tecnica,
- b) adottano provvedimenti disciplinari.

I procedimenti innanzi ai giudici sportivi devono concludersi entro 30 giorni.

Art. 17 – Organi del settore arbitrale

Le funzioni, gli organi, la struttura, l'organizzazione del settore arbitrale sono disciplinati dal relativo regolamento.

Titolo VII

INCARICHI PRESENTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DECANALE

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni nonché di curare tutto quanto afferisce al corretto funzionamento degli Organi dell'Associazione FeSTA con le comunicazioni conseguenti.

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di curare la tenuta dei conti, gli adempimenti fiscali e la predisposizione della documentazione contabile ai fini dei rendiconti.

Art. 20 – I Direttori Tecnici di Sezione

Il Consiglio Direttivo Decanale nomina un Direttore Tecnico per ogni Sezione sportiva, che ha il compito di programmare, indire, organizzare e gestire l'attività sportiva ricreativa di competenza.

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio Direttivo Decanale la nomina di un Giudice Sportivo e di un Responsabile arbitri per ogni Sezione sportiva. È organo tecnico del settore arbitrale e, in tale veste, esercita, nei casi previsti dal Regolamento arbitrale, il potere di deferimento degli arbitri da assoggettare a sanzione disciplinare.

L'attività del Direttore Tecnico di Sezione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo Decanale.

Ciascun Direttore Tecnico di Sezione può essere coadiuvato da una commissione nominata dal Consiglio Direttivo Decanale e da lui presieduta, la quale prende il nome di Direzione Tecnica di Sezione.